



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2019-2020

Comunicato Ufficiale N°222 del 7/01/2020

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 12 dicembre 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

27) RECLAMO PROMOSSO DALL'ALLENATORE MUNZI GIONNI (A.S.D. DON BOSCO COLOSSEO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.24 SGS DEL 28/11/2019
(Gara: ROCCASECCA T.SAN TOMMASO – DON BOSCO COLOSSEO del 23/11/2019 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Frosinone)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.196 del 13/12/2019

La Corte Sportiva d'Appello; visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; osserva:
In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità del reclamo sotto un duplice profilo:
Ai sensi dell'art. 137 C.G.S., in quanto, come previsto dalla norma, non sono impugnabili le squalifiche per i tecnici fino ad un mese. Inoltre ai sensi dell'art. 76 C.G.S., in quanto, come stabilito dallo stesso art. 76 cpv 2 - 3, il reclamo deve essere preannunciato entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, e deve poi essere depositato entro cinque giorni dalla pubblicazione della stessa decisione. Nel caso in esame, il reclamo non solo non è stato preannunciato, ma è stato depositato soltanto in data 5 dicembre 2019, e cioè sette giorni dopo la data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 24 del 28/11/19.
Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi degli artt. 76 e 137 del C.G.S..
La tassa reclamo va incamerata.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Francesco Esposito

28) RECLAMO PROMOSSO DAL CALCIATORE MESSORE DAVIDE (A.S.D. DON BOSCO COLOSSEO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.24 SGS DEL 28/11/2019

(Gara: ROCCASECCA T.SAN TOMMASO – DON BOSCO COLOSSEO del 23/11/2019 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Frosinone)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.196 del 13/12/2019

La Corte Sportiva d'Appello; visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; osserva:
In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità del reclamo, ai sensi dell'art. 76 C.G.S., in quanto, come stabilito dalla norma, il reclamo deve essere preannunciato entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, e deve poi essere depositato entro cinque giorni dalla pubblicazione della stessa decisione. Nel caso in esame, il reclamo non solo non è stato preannunciato, ma è stato depositato soltanto in data 5 dicembre 2019, e cioè sette giorni dopo la data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 24 del 28/11/19.
Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76 del C.G.S..
La tassa reclamo va incamerata.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Francesco Esposito

29) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ A.S.D. COLLI ALBANI CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.44 C5 DEL 28/11/2019

(Gara: COLLI ALBANI CALCIO A 5 – VIRTUS PRENESTINO del 22/11/2019 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.196 del 13/12/2019

La Corte Sportiva d'Appello; visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; osserva:
In via preliminare va dichiarata la inammissibilità del reclamo, ai sensi dell'art. 76 C.G.S., in quanto, come stabilito dalla norma, il reclamo deve essere preannunciato entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, e deve poi essere depositato entro cinque giorni dalla pubblicazione della stessa decisione. Nel caso in esame, il reclamo non solo non è stato preannunciato, ma è stato trasmesso soltanto in data 4 dicembre 2019 (v. timbro postale apposto sulla raccomandata AR), e cioè sei giorni dopo la data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 44 del 28/11/19.
Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76 del C.G.S..
La tassa reclamo va incamerata.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Francesco Esposito

IL PRESIDENTE
F.to Francesco Esposito

Pubblicato in Roma il 7 gennaio 2020

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli